



ORDINANZA DEL PRESIDENTE

N.47 DEL 26/04/2023

IL PRESIDENTE

DELL'AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRALE,

- VISTA** la Legge 28 gennaio 1994 n. 84 così come da ultimo modificata e integrata, che attribuisce a questa Autorità i compiti di indirizzo, programmazione e regolamentazione delle attività in ambito delle circoscrizioni territoriali di relativa competenza, ivi incluso il porto di Ancona, ciò anche mediante l'emissione di ordinanze;
- VISTO** il Decreto Ministeriale n. 55 del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili notificato a questa Autorità in data 16/03/2022, recante nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema portuale del Mare Adriatico Centrale;
- CONSIDERATO** che a seguito della entrata in vigore della legge n.108 del 05/08/2022 (G.U. serie generale n.182 – Suppl. Ordinario n. 29), di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, recante disposizioni urgenti per la sicurezza e per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili, l'infrastruttura portuale di Vasto viene definitivamente annessa alle competenze dell'Autorità di Sistema del Mare Adriatico Centrale;
- VISTA** la Deliberazione del Comitato di Gestione n.25/2022 del 13 luglio 2022 con cui è stato nominato ai sensi dell'art.9 comma 5 lett. M) della Legge 84/1994 s.m.i il Segretario Generale di questa Autorità, con formale immissione in servizio a decorrere dal 06.09.2022;
- VISTO** ancora l'art. 6 comma 4 lett. a) della Legge n. 84/94 ss. mm. ii. a mente del quale all'Autorità di Sistema Portuale sono conferiti poteri di ordinanza, anche in riferimento alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi alle attività e alle condizioni di igiene sul lavoro;
- CONSIDERATO** che i lavori di cui al progetto approvato con decreto del Presidente n. 124 del 04.08.2022 riguardante "*consolidamento e ristrutturazione della banchina n. 15 – Fase 1 – del porto di Ancona*" hanno visto la protezione del piede della banchina 15 mediante la posa di massi guardiani e il riempimento delle erosioni per ripristinare le condizioni di stabilità;
- TENUTO CONTO** che i predetti lavori sono stati ultimati regolarmente in data 07.12.2022 come risulta dal certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori;



- PRESO ATTO** che per l'esecuzione dei lavori di cui all'oggetto è stata emessa apposita ordinanza n. 82/2022 per l'occupazione temporanea di aree demaniali connesse alla cantierizzazione, successivamente revocata al termine degli stessi con ordinanza n. 104/2022;
- DATO ATTO** che con la medesima ordinanza n. 104/2022 è stata disposta nelle more del completamento dell'intervento di FASE 2, l'interdizione all'uso della bitta posta in testa alla banchina n. 15 (come indicato nella planimetria allegata all'ordinanza), già comunicata con nota prot. PAR-1061 del 21.02.2022 per ragioni di sicurezza dell'infrastruttura portuale;
- CONSIDERATO** che sulla parte estradossale della testata della banchina n. 15 sono presenti lesioni del manto stradale, oggetto di costante monitoraggio strumentale, il cui ripristino è previsto nella realizzazione dei lavori di FASE 2 per l'intervento di consolidamento e ristrutturazione della banchina 15;
- TENUTO CONTO** che allo stato attuale le suddette lesioni presenti in testata alla banchina 15, benché si sia provveduto al ripristino della continuità del manto stradale con materiale provvisorio di riempimento, possono rappresentare un potenziale rischio per la pubblica sicurezza;
- RITENUTO** alla luce di quanto sopra, nel perseguimento delle giuste condizioni di tutela della salute e della sicurezza fisica dei lavoratori oltre che per la tutela della pubblica incolumità, di dover emanare il presente provvedimento, affinché lo spazio demaniale marittimo, all'attualità interessato dalla presenza delle lesioni, risulti interdetto ad ogni altro uso ed a qualunque accesso nelle more del completamento dell'intervento di FASE 2;
- VISTO** gli atti dell'ufficio;
- SENTITO** al riguardo, il Segretario Generale di questo Ente;

TUTTO CIO' PREMESSO ORDINA

Art.1

Con decorrenza immediata e fino ad apposito provvedimento di revoca, l'interdizione ad ogni uso e a qualunque accesso dello spazio demaniale marittimo nei pressi della testata della banchina 15 del porto di Ancona, individuato nella planimetria allegata quale parte integrante del presente provvedimento.

In relazione a quanto sopra, costituisce eccezione ogni esigenza per attività di polizia e/o soccorso pubblico da parte dei competenti soggetti istituzionali nonché di ormeggio e disormeggio delle unità navali.



Art.2

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e di far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'opportuna diffusione, nonché con l'inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito istituzionale. <https://www.porto.ancona.it/index.php/it/ordinanze>, nonché la divulgazione fra i principali soggetti istituzionali ed operatori economici normalmente svolgenti attività o comunque aventi interessi o competenze nello scalo marittimo di Ancona.

Art.3

I trasgressori della presente Ordinanza saranno perseguiti, sempre che il fatto non costituisca più grave reato, ai sensi degli artt. 1161 e 1174 Cod. Nav., nonché per le violazioni previste dal Codice della Strada per quanto applicabile.

Visto:

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Salvatore Minervino)

IL PRESIDENTE
(Ing. Vincenzo Garofalo)



Autorità di Sistema Portuale
del Mar Adriatico Centrale

Porti di Pesaro, Falconara, Ancona, S. Benedetto, Pescara, Ortona, Vasto

ALLEGATO – PORTO DI ANCONA, BANCHINA 15 (STRALCIO PLANIMETRICO)

